



D.LGS. 81/08 MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 106/09

**Opportunità di miglioramento nell'attività di
elisoccorso
HEMS**

VENGONO ABROGATI (SOLAMENTE...):

- *DPR 547/55*
- *DPR 164/56*
- *DPR 303/56*
(*tranne art. 64*)
- *D.Lgs. 277/91*
- *D.Lgs. 626/94*
- *D.Lgs. 493/96 (seg.)*
- *D.Lgs. 494/96 (d.c.)*
- *D.Lgs. 187/05 (vibr.)*
- *Art, 36 bis, c.1 e 2 D.L.223/06*
(*convertito e modificato L.248/06 - contr. evasione*)
- *L.123/07 (tranne artt.4, 8,9,10,11,12)*
- **la lettera c) dell' articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;**
- **gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320**
- **il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222....**

LO SCHEMA

TITOLO I

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II
SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO II
Luoghi di lavoro

TITOLO III
Uso delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di
Protezione individuale

TITOLO IV: Cantieri
temporanei o mobili

TITOLO V
Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro

TITOLO VI:
Movimentazione Manuale dei
Carichi

TITOLO VII
Attrezzature munite
di Video Terminale

Titolo VIII
Agenti Fisici

Titolo IX
Sostanze pericolose

Titolo X
Esposizione ad Agenti
biologici

Titolo XI
Protezione atmosfere
esplosive

Titolo XII
Disposizioni diverse in
materia penale

Allegati dal I al LI

La composizione del nuovo provvedimento prevede:

- 306 articoli;
- Tredici titoli;
- 51 allegati.

I principali punti innovativi:

- Le finalità e le definizioni;
- Il campo di applicazione;
- Il sistema istituzionale;
- Le misure generali di tutela e valutazione dei rischi;
- Il sistema di rappresentanza;
- Le misure di sostegno;
- L' apparato sanzionatorio.

TITOLO I

PRINCIPI COMUNI

TITOLO II

LUOGHI di LAVORO

CAPO I

Art. 62

1.si intendono per
luoghi di lavoro,..... i
luoghi destinati a
ospitare posti di
lavoro.....
accessibile al lavoratore
nell' ambito del proprio
lavoro.



HEMS Helicopter Emergency Medical Service__

Una missione HEMS è caratterizzata dalla situazione di emergenza sanitaria che l'ha originata e dalle prestazioni mediche specialistiche che i componenti dell'equipaggio potrebbero assicurare, indipendentemente dalla quota e dall'area in cui la missione si svolge. Qualora siano prevalenti le esigenze di portare soccorso a persone minacciate da ambiente ostile, si applicano i requisiti di cui alla parte seconda del Doc. 41/6821/M.3 del 08/11/1994.

INTERAZIONI del D.Lgs 81/08 NEL CONTESTO HEMS

Nell'espletamento dell'attività HEMS, a bordo dell'elicottero (luogo di lavoro), sono presenti lavoratori appartenenti a diverse Aziende legate tra loro da un contratto di appalto:

- 1) **Personale navigante dell'esercente** (operatore aeronautico);
- 2) **Personale sanitario** (medico + infermiere) della A.S.L. (committente sanitario)
- 3) **Personale del Soccorso Alpino (CNSAS)**

Esempi di possibili “INTERFERENZE”





D.U.V.R.I

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

L' art. 26 del D.Lgs 81/08 e l' art.16 del D.Lgs 106/2009 prevedono che il soggetto che affida il contratto di appalto debba redigere il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall' esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto prima dell' inizio dell' esecuzione integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l' appalto.

DUVRI moderno ed integrato strumento di sicurezza

Non cadiamo nell' errore che un Committente prepari il DUVRI e lo sottoponga all' operatore aeronautico e al CNSAS per la semplice accettazione e sottoscrizione.

Non è assolutamente così, si tratta di un delicato processo di condivisione e di integrazione dei rispettivi DVR.

Se un DVR analizza e gestisce in maniera rigorosa un rischio, il DUVRI ne deve tenere debitamente conto.

AREE di INTERESSE

- 1) Idoneità sanitaria
- 2) Dispositivi di protezione specialistici
- 3) Formazione & informazione
- 4) Procedure
- 5) Addestramenti

Dettaglio di alcuni aspetti normativi

- 1) Certificazione delle attrezzature, non soltanto per le attività di alpinismo, ma anche secondo i requisiti previsti per i lavori in quota;
- 2) Controlli periodici e apposita sorveglianza per attrezzature e dispositivi;
- 3) Certificazione del personale: corso funi per personale medico e soccorritori alpini;
- 4) Certificazione lavori in quota e idoneità sanitaria per gli operatori addetti al verricello.

Il datore di lavoro (I)

Il datore di lavoro è colui che “esercita” l’attività sulla quale incombe il dovere di sicurezza.

“E’ (a) il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, (b) il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto esercita i POTERI DECISIONALI e DI SPESA”

(art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro (II)

La norma rende possibile la coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi la qualifica di datore di lavoro:

1. il datore di lavoro inteso nel senso civilistico tradizionale quale *“titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”*;
2. il responsabile dell'impresa nella sua totalità in quanto provvisto dei poteri operativi, gestionali e di spesa;
3. il responsabile dell'unità produttiva (e cioè di quello stabilimento o struttura che *“pur restando un'emanazione della stessa impresa, abbia una fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive”*, cfr. Cass. Pen., sez. IV, 22 novembre 2004, n. 45068) in quanto provvisto dei poteri operativi, gestionali e di spesa

Il datore di lavoro (III)

Il responsabile dell' unità produttiva e la definizione di questa secondo la legge:

Art. 2 comma 1, lettera t) del D.Lgs. 81/2008

“Unità Produttiva”: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all' erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale

Il datore di lavoro (IV)

Le norme in materia di sicurezza sul lavoro individuano nel datore di lavoro il soggetto responsabile – in via principale – della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Oltre ad essere destinatario degli specifici obblighi che la legislazione in materia impone (es. valutazione del rischio ed elaborazione del relativo documento, organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi,...), il datore di lavoro è titolare di un obbligo “generale” di sicurezza ex art. 2087 c.c.

Ciò significa che egli deve adottare *“tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”*, anche se non previste da una specifica norma.

In difetto di ciò, infatti, il rispetto delle particolari disposizioni della normativa sulla sicurezza può non essere sufficiente ad esimerlo da responsabilità in caso di infortunio del lavoratore.

«LAVORATORE»

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il dirigente (I)

Il dirigente (nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro) è colui che “organizza” e “dirige” l'attività sulla quale incombe il dovere di sicurezza, secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferito.

Finalmente il D.Lgs. 81/08 viene a dare una esplicita definizione della figura propria del “dirigente” qualificandolo come

“la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”

(art. 2, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08)

Il dirigente (II)

Il dirigente è una sorta di alter ego dell' imprenditore datore di lavoro, tanto che le funzioni dell' uno e dell' altro si sovrappongono nettamente formando un obbligo paritetico, onde la colpa per omissione di uno di detti soggetti non esclude la colpa degli altri.

Il dirigente, quindi, condivide con il datore di lavoro - nell' ambito, chiaramente, delle attribuzioni e competenze ad essi conferite - oneri e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Il dirigente, al pari del datore di lavoro, è investito di numerosissimi obblighi inerenti alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, esplicitamente richiamati nell' art. 18 del D.Lgs. 81/08 (rubricato "*obblighi del datore di lavoro e del dirigente*"), la cui violazione prevede le specifiche sanzioni penali indicate nell' art. 55 del D.Lgs. 81/08.

Il preposto

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del Testo Unico in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08):

«preposto» è la “*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”

Obblighi del preposto (I)

Per la prima volta, il nuovo T.U. viene ad esplicitare in maniera puntuale ed in un apposito articolo di legge (art. 19) quelli che sono gli obblighi che per legge gravano sul preposto.

Ai sensi, quindi, di quanto prevede l'art. 19 del cosiddetto Testo Unico in materia di sicurezza, il preposto - nell'ambito della propria attribuzione e competenza - deve:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro *obblighi di legge*, nonché delle *disposizioni aziendali* in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei *mezzi di protezione collettivi* e dei *dispositivi di protezione individuale* messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

Obblighi del preposto (II)

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

«RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA»

E' una figura che con il nuovo D. Lgs. diventa obbligatoria

- In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS;
- Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti il RLS è “di norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo;
- Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
- Ove non si proceda all'elezione, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali o di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative (c. 8).

« MEDICO COMPETENTE »

- a) **Collabora** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione **alla valutazione dei rischi** anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, delle misure per la tutela....., **dell'attività di formazione e informazione e all'organizzazione del servizio di primo soccorso... Collabora all'attuazione di programmi volontari di promozione della salute**
- b) Effettua la sorveglianza sanitaria ... **attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici...**
- c) **Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;**

« MEDICO COMPETENTE »

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

« MEDICO COMPETENTE »

- × Comunica *per iscritto*, in occasione delle riunioni periodiche, *al DL, al RSPP, ai RLS*, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- × *visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l'anno (quindi senza RSPP), o a cadenza diversa.... da comunicare al DL per l'annotazione sul documento di valutazione dei rischi*

« MEDICO COMPETENTE »

2 e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva

2 e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell' articolo 39, comma 3, del presente decreto.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva adeguata informazione su:

- a) rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività d'impresa in generale
- b) procedure di primo soccorso, antincendio, evacuazione
- c) nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure previste dagli articoli 45 e 46
- d) nominativi del responsabile e addetti al SPP e del medico competente

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva adeguata informazione su:

- a) rischi specifici a cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
- b) pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e delle norme di buona tecnica
- c) misure e attività di protezione e prevenzione adottate

Il **contenuto dell'informazione** deve essere **comprensibile** per tutti i lavoratori, compreso i lavoratori stranieri.

FORMAZIONE

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

FORMAZIONE

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I, deve avvenire:

- a) alla costituzione del rapporto di lavoro
- b) al trasferimento o cambiamento di mansione
- c) introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi

Deve essere **periodicamente ripetuta** in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico per quanto riguarda la **somministrazione di lavoro** deve avvenire:

da parte dell'utilizzatore all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione

ADDESTRAMENTO

L' addestramento deve essere effettuato da **persona esperta** e sul **luogo di lavoro**

Addestramento verricellisti

E' opportuno, ad esempio, che il verricellista effettui il modulo di formazione previsto per i lavori in quota.

E' necessario, inoltre, che il verricellista sia sottoposto ad una scrupolosa e specifica sorveglianza sanitaria.

FORMAZIONE LAVORATORI E RLS

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ***se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.*** Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica.

ALLEGATO I - GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

- 1. Violazioni che espongono a rischi di carattere generale**
 - ✘ Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
 - ✘ Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
 - ✘ Mancata formazione ed addestramento;
 - ✘ Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
 - ✘ Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- 2. Violazioni che espongono al rischio di caduta dall' alto**
 - ✘ Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall' alto;
 - ✘ Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Violazioni che espongono al rischio di seppellimento**
 - ✘ Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

ALLEGATO I - GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

3. Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- × Lavori in prossimità di linee elettriche *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- × Presenza di conduttori nudi in tensione *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- × Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

4. Violazioni che espongono al rischio d' amianto

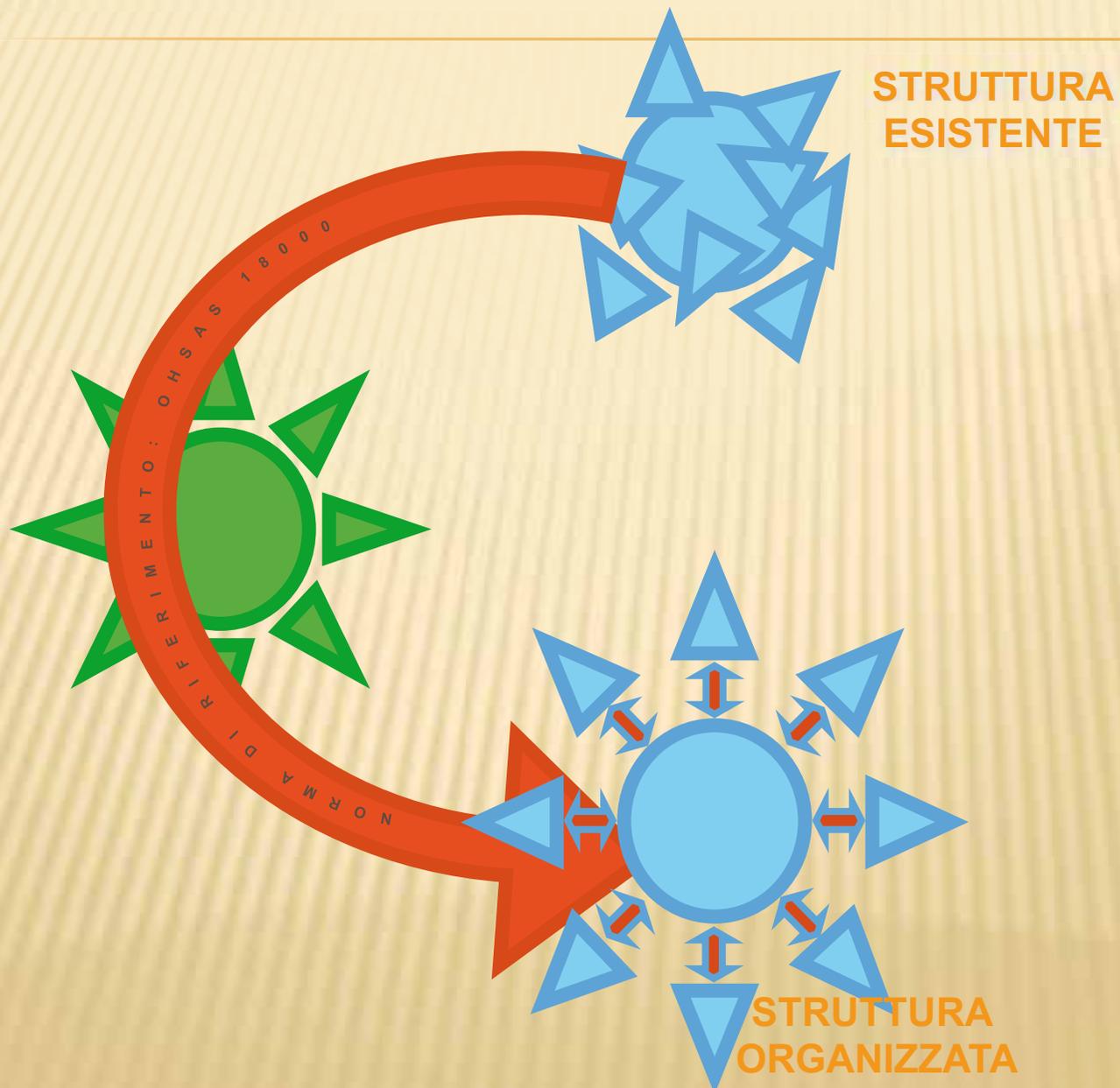
- × Mancata notifica all' organo di vigilanza prima dell' inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto

CERTIFICAZIONE OHSAS 18001

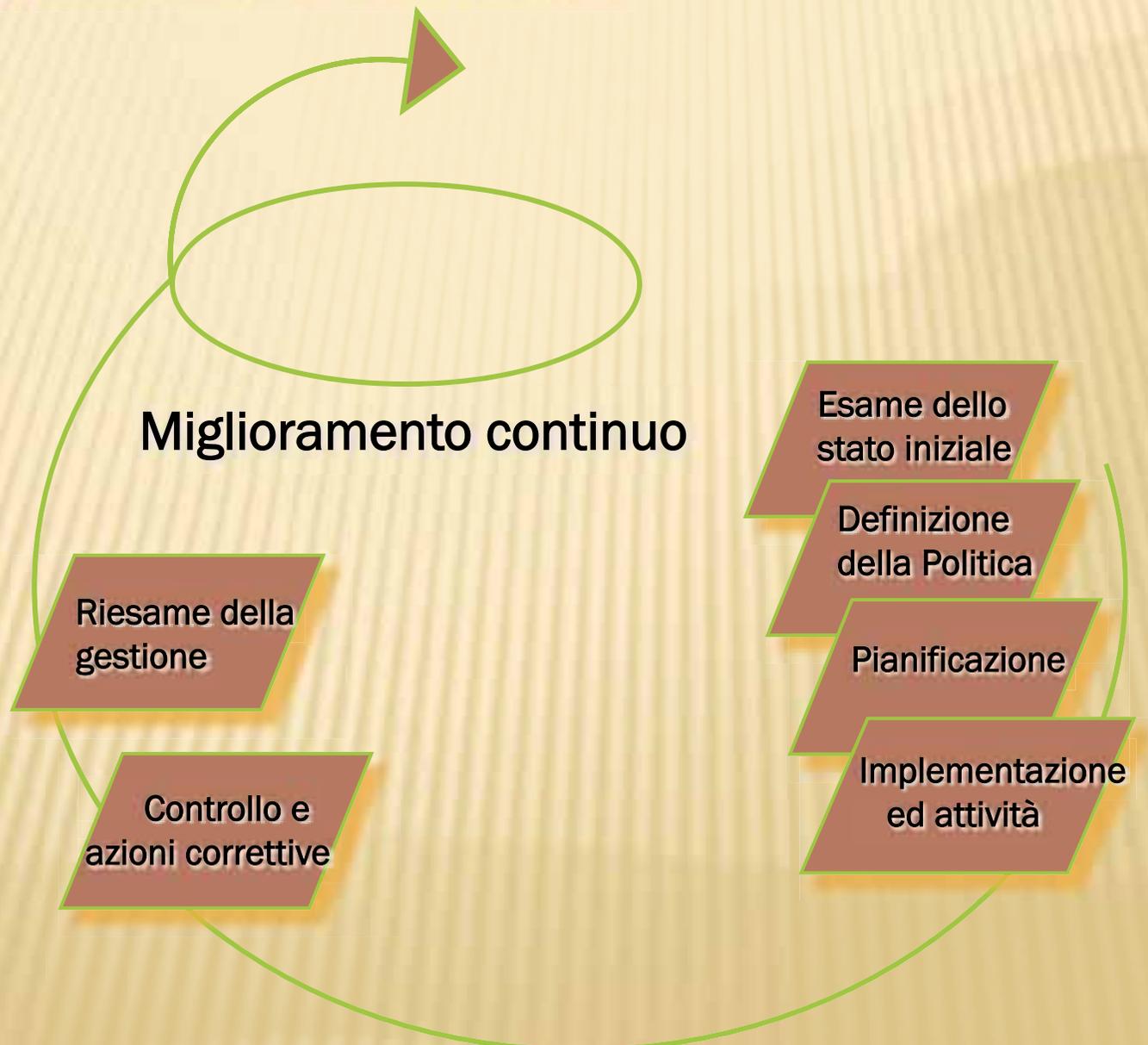
La norma OHSAS 18001 è simile alla certificazione SMS (Safety Management System) che sarà obbligatoria a partire da aprile 2012 e includerà anche gli aspetti H.S.E. (Health, Safety & Environment) in base a quanto previsto dal DOC ICAO 9859.

Quindi esiste un orientamento normativo internazionale che intende sovrapporre la sicurezza sul lavoro con la sicurezza delle operazioni.

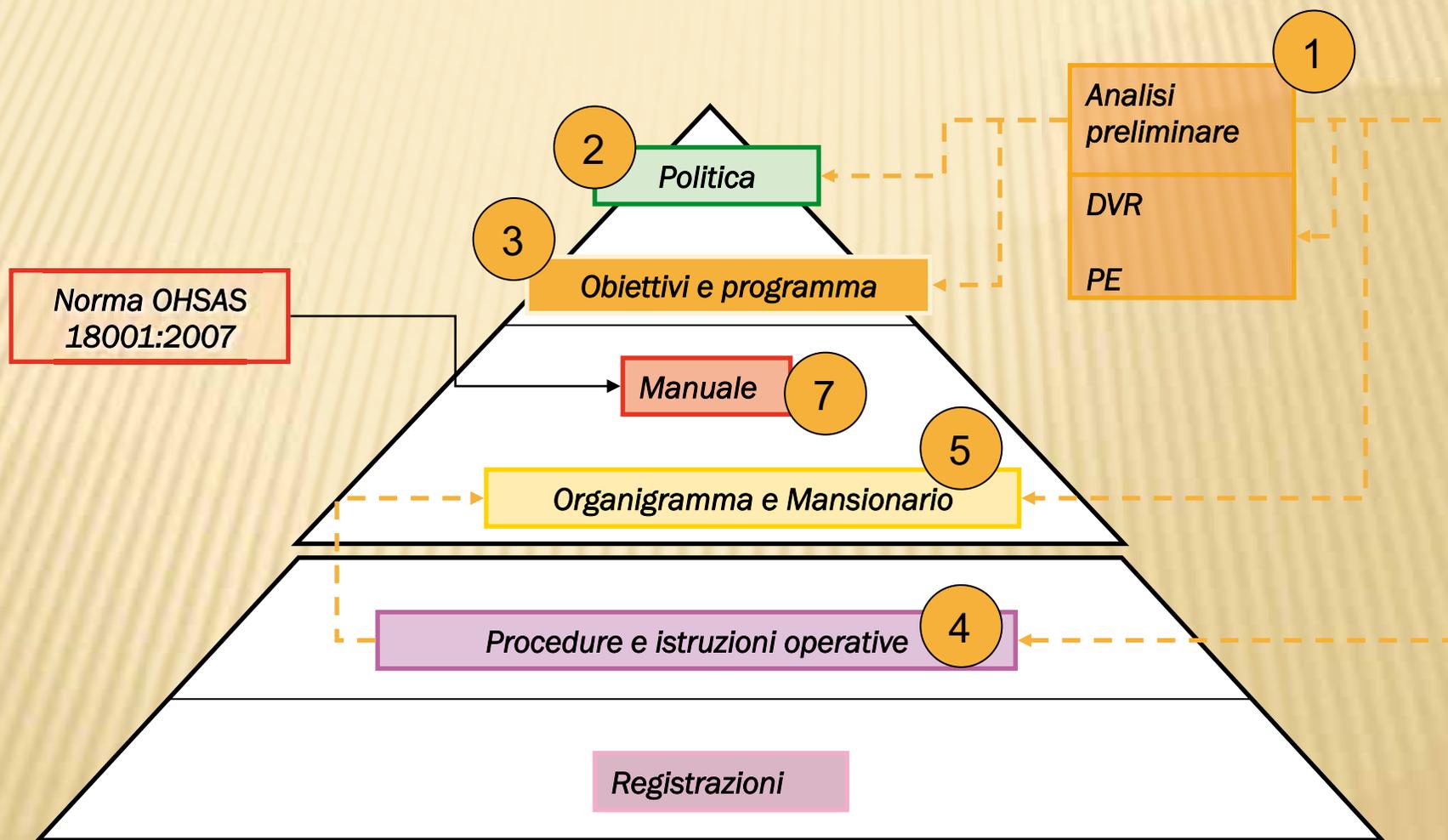
COSA DOBBIAMO FARE TUTTI INSIEME ?



OBIETTIVO COMUNE: IL MIGLIORAMENTO CONTINUO



Struttura documentale di un SGSSL



Certificazione OHSAS 18001-2007 come Safety Management System Aeronautico

La sicurezza non viene vista come un semplice costo, ma come l'obiettivo di ogni procedura e processo nella convinzione che operare in sicurezza sia conveniente anche dal punto di vista economico.

Definizione degli obiettivi economici:

- riduzione infortuni e relativa gravità
- riduzione giorni malattia
- riduzione significativa premi INAIL (con la certificazione OHSAS si possono ottenere riduzione dei premi INAIL dal 7 al 30% a seconda delle dimensioni dell'Azienda)
- finanziamenti per l'acquisto di nuove tecnologie, macchinari e dispositivi di protezione

Esempi di relazione tra sicurezza sul lavoro (HSE D.Lgs 81/08) & sicurezza del volo

Se un tecnico lavora in hangar con condizioni climatiche non idonee magari per basse temperature, lavorerà sicuramente male e potenzialmente potrebbe commettere degli errori che poi si trasformano in problemi tecnici (sicurezza del volo); lo stesso dicasi su un tecnico lavora su una scala pericolante; sarà attento a non cadere e non alla corretta esecuzione delle attività manutentorie.

Relazione COSTI/SICUREZZA-OBIETTIVI di riduzione dei COSTI

Se un tecnico lavora bene in hangar e con le idonee attrezzature si aumenta esponenzialmente la sicurezza sul lavoro e delle operazioni.

In tal modo oltre ad avere evitato l'incidente o il mancato incidente (near miss), il tecnico riduce drasticamente la possibilità di accadimento dell'infortunio (traumi e/o malattie da raffreddamento).

Si riducono così le ore/giorno di assenza dal lavoro a causa di infortuni e/o malattie.

L' aumento di sicurezza sarà così misurabile economicamente!!!!

INAER Spagna ha già ottenuto la certificazione OHSAS 18001

SAFETY 360 HEALTH AND SAFETY AT WORK

INAER

THE FIRST HELICOPTER SERVICES COMPANY IN SPAIN WITH

OHSAS 18001 CERTIFICATION

INAER has set itself a target to reach in preventing accidents at work. We want to be the safety benchmark and to do this, we are determined to constantly improve our accident rates and reduce accidents at work by 50% in no more than 4 years. To contribute to this huge challenge, the company is the first helicopter services company to earn certification in compliance with this international reference in worker health and safety management systems.



After two years of intensive work carried out by the INAER Safety and Quality team, we have earned OHSAS 18001 certification in Spain, being at the forefront of the Spanish companies most committed to risk prevention and the health of its workers. Therefore, it is the first company in the helicopter services sector to be certified by Applus under this international reference.

OHSAS Certification (Occupational Health and Safety Assessment Series) is a standard developed by the leading regulatory and certification bodies worldwide, whose objective is to improve business management processes and health and safety at work, above the minimum standards demanded by law.

Its goal is to assist in helping companies to effectively fulfil their health and safety obligations, helping them to identify, assess, administer and manage occupational health and safety and risks at work as part of its business practices.

THE FIRST STEPS

The companies that make up INAER in Spain have always stood out for being companies committed to the health and safety of their workers. Faring this

certification represents recognition of the effort made throughout these years to prevent risks at work and has helped INAER to become a national benchmark in its sector.

In 2008, the company started implementing a health and safety management system which organises, supervises and manages its activities in this field.

The INAER health and safety at work management system is shared by all operating and maintenance companies in Spain, providing a single manual and common work procedures and instructions. The coordination and effort in the field of prevention of risks at work is managed from the company's head office in Alicante, where the Prevention of Risks at Work Service and the Corporate Department of Quality and Safety work centres are based, which allows it to design and

+ Safetyplus

INAER's commitment



SUMMARY
SEPTEMBER 2010

OPERATIONAL SAFETY

TARGET: WIN THE BATTLE AGAINST FOREST FIRES AS SAFELY AS POSSIBLE



We are ending the summer campaign through which, for several months, INAER's efforts have focused, to a large extent, on prevention and firefighting operations.



IMPROVING OUR OPERATIONAL SAFETY

OVER 25 INAER MANAGERS TAKE PART IN THE CONFERENCE



INAER JOINS THE ESS1 WORK TEAM TO STUDY AND IMPLEMENT HELICOPTER OPERATIONAL SAFETY



THE AERONAUTICAL ACCIDENT. A NEW APPROACH

EDITORIAL



SAFETY AND AVAILABILITY
OUR SERVICE COMMITMENT TO THE OPERATOR
Javiel Cazorres
General Technical Manager / Fleet Manager

HEALTH AND SAFETY AT WORK



INAER, THE FIRST HELICOPTER SERVICES COMPANY
IN SPAIN WITH ISOAS 10001 CERTIFICATION